



(Città Metropolitana di Bari)

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Molfetta ( Applicazione D.P.R. 753/80 ).**

## IL SINDACO

**VISTA** la nota della RFI SPA – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – prot. RFI n. UT\PECAP\2024\0001254 del 15.05.2024 registrata al protocollo del Comune di Molfetta al n.39720 del 21.05.2024, avente ad oggetto “ Richiesta Ordinanza Sindacale per l’eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria delle linea Barletta - Bari” nella quale si richiede al Sindaco, di emettere Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di “grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

**VISTO** l’art. 52 del DPR n. 753/80 che recita: “ Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterpi o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. .... le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.“;

**VISTO** l’art. 55 del DPR n.753/80 che recita : “ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale “;

**VISTO** l’art. 56 del DPR n.753/80 che recita: “sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”

**CONSIDERATI** i rischi di:

1. Possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
2. Pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n.37322 del 13.05.2024 denominata "Dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per incendi aree a verde e fondi rustici valida per il territorio comunale dal 01 giugno al 30 settembre 2024";

## **ORDINA**

**A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Molfetta, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo d'incendio e loro propagazione, come descritti e prescritti dagli art. 52 – 55 e 56 del DPR 753/80, nel periodo ricadente dal 03.06.2024 a tutto il 30.09.2024, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e/o interferenze per la circolazione ferroviaria.**

## **DISPONE**

Il Comando di Polizia Locale è incaricato, per quanto di propria competenza, all'esecuzione del presente provvedimento che viene notificato a:

1. Alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari;
2. Al locale Comando Stazione Carabinieri;
3. Al Comando Regionale CC Forestale Puglia;
4. Ai Vigili del Fuoco, distaccamento di Molfetta;
5. Alla Prefettura di Bari – Area V Prot. Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico.

## **RENDE NOTO**

**Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta sanzione amministrativa pecuniaria, salva ed impregiudicata l'azione penale, all'art. 7bis del D.lgs. n.267/2000, che richiamato l'art 6 bis della Legge 125/2008 consente di stabilire per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nell'ambito del minimo e del massimo edittale un diverso importo di pagamento in misura ridotta, stabilisce una sanzione edittale di €. 200,00 (duecento/00), estinguibile con le modalità previste dalla legge n. 689/81 da effettuarsi con il pagamento della somma mediante il sistema pagoPA collegandosi al sito del Comune di Molfetta andando nella sezione pagamento spontaneo, scegliere la categoria violazioni regolamenti e ordinanza, compilando tutti i campi obbligatori previsti.**

**Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio**

### **Avverte altresì**

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

1. Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Bari, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
2. Ricorso al TAR della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.



**Il Sindaco**

**Tommaso Minervini**